



Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce



ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza N. 46
Data di registrazione 01/06/2022
Proposta N. 54 del 01/06/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI PER L'ANNO 2022.

POLIZIA LOCALE
Servizio di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

VISTI:

- il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
- il Decreto Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, che attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- la Legge n. 353 del 21 novembre 2000;
- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012;
- il Decreto Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 cd. "Codice della Protezione Civile";
- la Legge Regionale n. 18 del 30 novembre 2000;
- il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3 del 25 febbraio 2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;
- la L.R. n. 7 del 10 marzo 2014;
- la L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016;
- le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Lecce, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
- il R.D. n. 733 del 18 giugno 1931, cd. T.U.L.P.S. s.m.i., in particolare all'art. 59;
- la L. n.116 dell'11 agosto 2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";
- il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.;
- il R.R. n.28 del 22 dicembre 2008;
- il R.R. n. 6 del 10 maggio 2016;
- le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 73/2009;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in cui si individua il Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in particolare in merito alle attribuzioni del Sindaco di cui all'art. 50;

VISTO, altresì, il D.P.G.R.P. n. 177 del 04.05.2022 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e L.r. 53/2019";

ACQUISITA la nota della Regione Puglia, protocollata al n. 7936 del 12/5/2022;

DATO ATTO della L. R. P. n. 2 del 22/2/2019 istitutiva del Comune di Presicce-Acquarica;

RITENUTO NECESSARIO dover procedere al fine di evitare il pericolo di incendi boschivi e campestri durante la prossima stagione estiva;

ORDINA

durante il periodo che intercorre tra il **15 giugno ed il 15 settembre 2022, stante la decretazione da parte del Presidente della Regione Puglia dello "stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo" del territorio comunale**, (fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative), quanto di seguito elencato:

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;

- durante il predetto periodo è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltate all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

- che le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, **entro 3 giorni dalla presente** lungo gli assi viari, di rispettiva competenza ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo ai tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia di: banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi,

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l'utilizzo anche di diserbanti purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree di cui all'art.2 della L.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), **entro 3 giorni dalla presente**, devono comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e quelle periferiche, comunicare il riferimento del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia **senza ritardo**, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.).

Il Sindaco può autorizzare l'attività pirotecnica, nelle aree non vietate dall'art. 2 del presente Decreto, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. L'Azienda dovrà certificare con specifica documentazione, l'utilizzo di materiale pirotecnico con caratteristiche tali da non provocare ricaduta di componenti incombusti (Circolare Min. Interno 11/01/2001 n.559/C25055.XV). Il Sindaco, inoltre, dovrà verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura, deve essere realizzata comunque **entro 3 giorni dalla presente**;

- che i proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre **3 giorni dalla presente**, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

INVITA

I proprietari, gli affittuari e i conduttori degli uliveti e dei vigneti a provvedere all'eliminazione di rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi **entro 3 giorni dalla presente**. Gli organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente dovranno segnalare situazioni di non conformità previste dal D.G.R. n. 1928/2012 in attuazione del D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. .

I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti a realizzare, **entro 3 giorni dalla presente** una fascia di

protezione della larghezza di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

INFORMA CHE

le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R.P. n. 177 del 04.05.2022, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21 novembre 2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari ad un minimo di euro **1.032,91** fino ad un massimo di euro **10.329,14**.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previste dall'art. 3 del D.P.G.R.P. n. 177 del 04.05.2022, in merito alla mancata attuazione degli "interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale" saranno punite a norma dell'art. 12 della L. R. Puglia n. 38 del 12 dicembre 2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del suddetto Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

INVITA, INFINE,

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a collaborare con le istituzioni ed a contattare con sollecitudine il numero **115 dei VIGILI DEL FUOCO**.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'albo pretorio on line;
- resa nota mediante pubblicazione sul sito internet di questo Ente;
- affissa sulle pubbliche vie e zone periferiche dell'abitato, con esposizione fino al 15 settembre 2022 al fine di consentirne la più ampia conoscenza per la popolazione;
- notificata per le relative competenze ai seguenti Settori Comunali:
 1. Responsabili dei Settori Tecnici, Sede;
 2. Comandante della Polizia Locale, Sede;
 3. Responsabile AA.GG., al fine di darne massima e capillare diffusione;
- inoltrata per le proprie competenze a:
 - Carabinieri - Corpo Forestale dello Stato, via Monteroni, 119 – Lecce;
 - Comando Provinciale VV FF viale Grassi, Lecce;
 - Comando Stazione Carabinieri di Presicce;
 - ANAS, Compartimento di Bari - Sezione di Lecce, Viale Gallipoli, 17 - Lecce;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Provincia di Lecce – Servizio Viabilità, via Umberto I°, 13 - Lecce;
- Direzione Ferrovie dello Stato – via G. Petroni, 10/B – Bari.

Tutti gli organi di Polizia e gli Enti preposti per legge sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 23 maggio 2022.

Il Sindaco
Avv.to Paolo Rizzo

Comune di Presicce – Acquarica, 01/06/2022

Il Sindaco
Paolo Rizzo / INFOCERT SPA